

## ORDINE DEL GIORNO n. 235

### Il Consiglio regionale

*premesso che*

- la diffida amministrativa è un istituto raccomandato dall'intesa Stato-Regioni del 24 gennaio 2013;
- detto istituto è già reso operativo nella Regione Emilia Romagna attraverso la legge regionale 4/2013;

*considerato che*

- la sopra citata legge regionale dell'Emilia Romagna dispone che la diffida amministrativa sia applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali;
- tale diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta in un verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento

### **impegna l'Assessore competente e il Presidente della Giunta regionale**

a valutare l'ipotesi di adottare un provvedimento che renda operativo l'istituto della Diffida Amministrativa anche in Regione Piemonte, applicabile a tutte le inadempienze che prevedano una sanzione amministrativa.

====oOo====

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare  
del 26 febbraio 2015*